COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 18 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Vigilanza dei lavori.

Il Governo fara' sorvegliare la buona esecuzione delle opere, secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulle strade ferrate. La Societa' dovra' dare tutte le giustificazioni e spiegazioni di cui fosse richiesta, e somministrare tutti i mezzi di verificazione richiesti per eseguire scandagli nelle opere d'arte e nei fabbricati ed in generale per l'esercizio del diritto di sorveglianza, che al Governo compete.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it